

Articolo	TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
	<p style="text-align: center;">Articolo 7</p> <p style="text-align: center;">Richiesta di occupazione</p> <p>1. - Chiunque intenda occupare nel territorio comunale, spazi ed aree di cui all'articolo 4 deve presentare apposita domanda al competente ufficio comunale, che ne rilascia ricevuta, volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o di autorizzazione.</p> <p>2. - La domanda va redatta in carta legal su apposito modulo predisposto dal Comune. Comunque, essa deve contenere a pena di nullità:</p> <p>a) - nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale;</p> <p>b) - nel caso di richiedente diverso da quelli indicati alla lettera a) precedente, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;</p> <p>c) - l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa superficie o estensione lineare;</p> <p>d) - l'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che si intende svolgere e i mezzi con cui s'intende occupare, l'opera che s'intende eseguire e le modalità di uso dell'area;</p> <p>e) - la durata e la frequenza o la fascia oraria della occupazione;</p> <p>f) - l'impegno a sostenere le spese del sopralluogo, se necessario, con deposito di cauzione, se richiesto dal Comune;</p> <p>g) - la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore.</p> <p>3. - Qualora dalla domanda non sia possibile identificare e delimitare esattamente l'area, la domanda stessa deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata. Inoltre, il richiedente è tenuto a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 7</p> <p style="text-align: center;">Richiesta di occupazione</p> <p style="text-align: center;">(articolo modificato con delibera di C.C.n.26 del 7/6/2011)</p> <p>1. - Chiunque intenda occupare nel territorio comunale, spazi ed aree di cui all'articolo 4 deve presentare apposita domanda al competente ufficio comunale, che ne rilascia ricevuta, volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o di autorizzazione.</p> <p>2. - La domanda va redatta in carta legale, su apposito modulo predisposto dal Comune. Comunque, essa deve contenere, a pena di nullità:</p> <p>a) - nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale;</p> <p>b) - nel caso di richiedente diverso da quelli indicati alla lettera a) precedente, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;</p> <p>c) - l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa superficie o estensione lineare;</p> <p>d) - l'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che si intende svolgere e i mezzi con cui s'intende occupare, l'opera che s'intende eseguire e le modalità di uso dell'area;</p> <p>e) - la durata e la frequenza o la fascia oraria della occupazione;</p> <p>f) - l'impegno a sostenere le spese del sopralluogo, se necessario, con deposito di cauzione, se richiesto</p>

<p>domanda e, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività comportante specifiche autorizzazioni, deve dimostrare di esserne in possesso.</p> <p>4. - In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto (come per le occupazioni di cui agli articoli 5 e 6) ,costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.</p> <p>5. - E' consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alle esecuzioni di lavori che non consentono alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell' avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell' area.</p> <p>6. - Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita da regolamento di Polizia Urbana (o, se non prevista da tale regolamento, non superiore a trenta minuti) e per quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci, nonché per le occupazioni non intralcianti il traffico e di durata non superiore ad ore 6, qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, effettuate con ponti, steccati e simili, ovvero operazioni di trasloco o di mantenimento del verde. La domanda deve essere inoltrata anche se l'occupazione è esente dal pagamento del canone.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 21 Classificazione delle strade</p> <p>1. - Ai fini dell' applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati</p>	<p>dal Comune;</p> <p>g) - la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore.</p> <p>3. - Qualora dalla domanda non sia possibile identificare e delimitare esattamente l'area, la domanda stessa deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata. Inoltre, il richiedente è tenuto a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda e, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività comportante specifiche autorizzazioni, deve dimostrare di esserne in possesso.</p> <p>4. - In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto (come per le occupazioni di cui agli articoli 5 e 6) ,costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.</p> <p>5. - E' consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alle esecuzioni di lavori che non consentono alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell' avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell' area.</p> <p>6. - Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita da regolamento di Polizia Urbana (o, se non prevista da tale</p>
--	--

	<p>in numero due categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.</p> <p>2. - La classificazione di cui al comma 1 è deliberata dal Consiglio comunale (sentita la Commissione edilizia, se ciò è previsto dal Regolamento edilizio). La deliberazione è pubblicata per 15 giorni nell'albo pretorio (e negli albi circoscrizionali o di quartiere) ed è esposta negli uffici comunali incaricati della istruttoria delle domande di occupazione.</p> <p>3. La deliberazione di classificazione delle strade è già stata adottata con delibera di C.C. n.107 del 29.12.1994 ed alla stessa classificazione occorre fare riferimento per l'applicazione del canone.</p> <p>4. - La classificazione predetta potrà essere aggiornata all'occorrenza, con deliberazione da adottarsi con le modalità di cui al comma 2 e con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della deliberazione.</p>	<p>regolamento, non superiore a trenta minuti) e per quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci, nonché per le occupazioni non intralcianti il traffico e di durata non superiore ad ore 8, qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, effettuate con ponti, steccati e simili, ovvero operazioni di trasloco o di mantenimento del verde.</p> <p>La domanda deve essere inoltrata anche se l'occupazione è esente dal pagamento del canone.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 21 Classificazione del suolo pubblico (articolo modificato con delibera di C.C.n. 26 del 7/6/2011)</p> <p>1. Ai fini dell' applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in numero due categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare. A tale effetto, ed a modifica della deliberazione n.107 del 29/12/1994, le strade, le piazze, gli spazi e le altre aree pubbliche del Comune di Mesagne sono classificate in due categorie, come da elenco allegato (Allegato A) che è parte integrante del presente regolamento</p> <p>2. La seconda categoria comprende anche tutte le altre vie, piazze, corsi, ecc. residuali, non compresi nell'elenco allegato.</p>
	<p style="text-align: center;">Articolo 23 Occupazione permanente. Disciplina e tariffe.</p> <p>1. - Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde una autonoma obbligazione patrimoniale a carico dell'utente. Essa è commisurata alla</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 23 Occupazione permanente. Disciplina e tariffe. (articolo modificato con delibera di C.C.n. 26 del 7/6/2011)</p> <p>1. - Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde una autonoma obbligazione patrimoniale a</p>

	<p>superficie occupata e si applica sulla base delle seguenti misure di tariffa che per l'anno di prima applicazione e così stabilita:</p> <p>a) - occupazione di suolo comunale: lit.54.000 al mq prima categoria e lit. 45.000 in seconda;</p> <p>2. - occupazione con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa è ridotta del 70%;</p> <p>3 . - Per i passi carrabili, la tariffa di cui al comma 1 è ridotta del 50%;</p> <p>4. - Il coefficiente moltiplicatore di valutazione del beneficio economico, attribuito alle specifiche attività esercitate dal concessionario (di cui all'allegato "A"), connessa alla categoria di appartenenza dell'occupazione, applicabile alle tariffe di cui al presente articolo, è così determinato: fino a 2 in 1^a categoria, fino a 1,75 in 2^a categoria.</p>	<p>carico dell'utente. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle seguenti misure di tariffa che è così stabilita:</p> <p>a) – Prima categoria : € 42,723 al mq</p> <p>b) _ Seconda categoria € 35,603 al mq</p> <p>Vedi allegato B che è parte integrante e sostanziale del presente regolamento</p>
	<p style="text-align: center;">Articolo 24</p> <p style="text-align: center;">Passi carrabili o pedonali: criteri di determinazione della superficie.</p> <p>1. - Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietre od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.</p> <p>Sono considerati accessi pedonali quelle aree di transito identificabili da manufatti, porte, portoni, cancelli ecc..... , intese a permettere l'accesso dei pedoni alla proprietà privata, che palesemente non consenta l'utilizzo del medesimo come carrabile.</p> <p>2. - I passi carrabili devono essere individuati, a cura dell'intestatario, con l'apposito segnale, previa autorizzazione del comune. il segnale deve essere determinato secondo quanto previsto dal vigente codice della strada, e deve contenere l'indicazione del numero dell'autorizzazione, e la data del rilascio della stessa. La mancata indicazione dell'Ente e degli estremi dell'autorizzazione comporta l'inefficacia del divieto.</p> <p>Per i soli passi carrabili si considera una profondità "convenzionale" pari a metri lineari uno.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 24</p> <p style="text-align: center;">Passi carrabili o pedonali: criteri di determinazione della superficie. (articolo modificato con delibera di C.C. n.26 del 7/6/2011)</p> <p>1. - Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietre od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.</p> <p>Sono considerati accessi pedonali quelle aree di transito identificabili da manufatti, porte, portoni, cancelli ecc..... , intese a permettere l'accesso dei pedoni alla proprietà privata, che palesemente non consenta l'utilizzo del medesimo come carrabile.</p> <p>2. - I passi carrabili devono essere individuati, a cura dell'intestatario, con l'apposito segnale, previa autorizzazione del comune. il segnale deve essere determinato secondo quanto previsto dal vigente codice della strada, e deve contenere l'indicazione del numero dell'autorizzazione, e la data del rilascio della stessa. La mancata indicazione dell'Ente e degli estremi dell'autorizzazione comporta l'inefficacia del divieto.</p>

	<p>3. - I passi carrabili costruiti direttamente dal comune il canone va determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq. 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.</p> <p>5. - Sono esclusi dal canone gli accessi dei portoni e dei garage che si aprono direttamente sulla pubblica via, cioè nei casi in cui la banchina stradale sia inesistente.</p> <p>6. - La tariffa è parimenti ridotta del 90% per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che sulla base di elementi di carattere oggettivo risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.</p> <p>7. - Per i passi carrabili che immettono ad impianti per la distribuzione dei carburanti, il canone è ridotto del 70%.</p>	<p>3. - Per i soli passi carrabili si considera una profondità "convenzionale" pari a metri lineari uno.</p> <p>4. - I passi carrabili costruiti direttamente dal comune il canone va determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq. 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.</p> <p>5. - Sono esclusi dal canone gli accessi dei portoni e dei garage che si aprono direttamente sulla pubblica via, cioè nei casi in cui la banchina stradale sia inesistente.</p> <p>6. - La tariffa è parimenti ridotta del 90% per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che sulla base di elementi di carattere oggettivo risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.</p> <p>7. - La tariffa prevista per i passi carrabili è ridotta del 30% per i passi carrabili costruiti in zona Pip, in applicazione dell'art.20, comma 1, lettera b) (entità della occupazione, espressa in metri quadrati o lineari);</p> <p>8. - Su espressa richiesta del proprietario di passo carrabile a raso e tenuto conto delle esigenze di viabilità, il Comune, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, dispone il divieto di utilizzazione dell'area antistante l'accesso medesimo. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non si estende oltre la superficie di dieci metri quadrati. Non è comunque consentita alcuna opera né l'esercizio di alcuna attività da parte del proprietario dell'accesso. Il canone da corrispondere per l'anzidetta occupazione è determinato nella misura del 20% della tariffa ordinaria.</p>
	<p align="center">Articolo 25 Occupazioni temporanee - discipline e tariffe (articolo modificato con delibera del C.S. n. 6 del 26/02/2008)</p>	<p align="center">Articolo 25 Occupazioni temporanee - discipline e tariffe (articolo modificato con delibera di C.C. n.26 del 7/6/2011)</p>

<p>1. - Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato alla effettiva superficie occupata ed è graduato, nell'ambito delle categorie previste dall' art. 21 in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.</p> <p>2. Il canone si applica, in relazione alle ore di effettiva occupazione , con fascia oraria fino a 12 ore non frazionabile, in base alle seguenti misure giornaliere di tariffa: a) - occupazione di suolo comunale: lit 4.000 al mq. in prima categoria e lit3.000 in seconda categoria;</p> <p>b) - occupazione di suolo comunale per fascia oraria fino a 12 ore - la tariffa è ridotta del 35°</p> <p>c) - occupazione di suolo comunale di durata non inferiore a 15 gg.- la tariffa è ridotta del 30%;</p> <p>d) - occupazione con tende e simili la tariffa è ridotta del 70%. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita dei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.</p> <p>e) - occupazioni realizzate da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, ambulanti e pubblici esercizi, la tariffa è ridotta del 50%;</p> <p>f) - occupazione per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa è ridotta del 50%:</p> <p>g) - occupazioni realizzate nel corso di iniziative patrocinate dal Comune la tariffa è ridotta del 90%:</p> <p>h) - occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi, divertimenti dello spettacolo viaggiante - la tariffa è ridotta dell'80%;</p> <p>i) - occupazioni realizzate per finalità politiche, sindacali, culturali e sportive, limitatamente agli spazi utilizzati per la vendita o per la somministrazione la tariffa è ridotta dell' 80%;</p> <p>j) - per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, il Comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%, previo versamento anticipato del canone dovuto;</p>	<p>1. - Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato alla effettiva superficie occupata ed è graduato, nell'ambito delle categorie previste dall' art. 21 in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.</p> <p>2. - Il canone si applica, in relazione alle ore di effettiva occupazione, in base alle seguenti misure giornaliere di tariffa: Prima categoria: €***** al mq. Seconda categoria €***** al mq Vedi allegato C che è parte integrante e sostanziale del presente regolamento</p> <p>3. - Le misure di tariffa, determinate per ore e fasce orarie, non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a € 0,10 al mq.</p> <p>4 - per le occupazione di suolo comunale per fascia oraria fino a 12 ore - la tariffa è ridotta del 35°</p> <p>5 - alle occupazioni di suolo comunale di durata non inferiore a 15 gg.- la tariffa è ridotta del 30%;</p> <p>6 - per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, il Comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%, previo versamento anticipato del canone dovuto;</p> <p>7 - per le occupazioni temporanee realizzate nelle aree mercatali dagli operatori commerciali disabili durante lo svolgimento dei mercati settimanali la tariffa è ridotta del 50%. Il grado di disabilità, ai fini dell'utilizzo del beneficio, è fissato, nel minimo, all'80%.</p>
--	--

	<p>k) - per le occupazioni poste in essere in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione dei mercati e degli spettacoli viaggianti, la tariffa è aumentata del 50%. Il coefficiente moltiplicatore di valutazione del beneficio economico, attribuito alle specifiche attività esercitate dal concessionario (di cui all'allegato "A") connessa alla categoria di appartenenza dell'occupazione, applicabile alle tariffe del presente articolo, è così determinato: fino a 2,00 in 1^a categoria, fino a 1,75 in 2^a categoria.</p> <p>l) per le occupazioni temporanee realizzate nelle aree mercatali dagli operatori commerciali disabili durante lo svolgimento dei mercati settimanali la tariffa è ridotta del 50%. Il beneficio è limitato ai primi tre anni dall'inizio dell'occupazione. Successivamente, la tariffa è ridotta del 20%. Il grado di disabilità, ai fini dell'utilizzo del beneficio, è fissato, nel minimo, all'80%.</p> <p>3. - Le misure di tariffa, determinate per ore e fasce orarie, non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a £. 250 al mq.</p>	
	<p style="text-align: center;">Articolo 27</p> <p style="text-align: center;">Criteri di determinazione del Canone per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo</p> <p>1 - Per le occupazioni comunali del sottosuolo e soprassuolo stradale di cui al punto 2 dell'articolo precedente, in prima applicazione il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alla sottoelencata classe del Comune:</p> <p>a) - Comune di MESAGNE abitanti: (superiore 20.000).lire 1.000 per utente.</p> <p>2. - Qualora l'ente provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, ha diritto di imporre, oltre il canone di cui al comma 1, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50% delle spese medesime.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 27</p> <p style="text-align: center;">Criteri di determinazione del Canone per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo</p> <p style="text-align: center;">(articolo modificato con delibera di C.C. n.26 del 7/6/2011)</p> <p>1 - Per le occupazioni comunali del sottosuolo e soprassuolo stradale di cui al punto 2 dell'articolo precedente, in prima applicazione il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alla classe del Comune di Mesagne.</p> <p>2. - Qualora l'ente provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, ha diritto di imporre, oltre il canone di cui al comma 1, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50% delle spese medesime.</p>

	<p align="center">Articolo 28</p> <p>Distributori di carburante e tabacchi.</p> <p>1. - Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante il canone è commisurato all'intera superficie del suolo pubblico occupato, e non si tiene conto delle occupazioni del sottosuolo.</p> <p>2. - Se il distributore è posto su area non pubblica, e tuttavia è occupata parte del sottosuolo pubblico, il canone è commisurato alla sola superficie del sottosuolo pubblico occupato, fermo restando il canone dovuto per le occupazioni con passi carrabili e con accessi a filo del manto stradale.</p> <p>3. - Per i distributori prospicienti su strade appartenenti a diverse categorie, il canone è commisurato in base alla tariffa della strada di categoria più elevata.</p> <p>4. - Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici di distribuzione dei tabacchi o altro e la conseguente occupazione del suolo e soprassuolo è dovuto un canone annuale di lit.30.000 in prima categoria e lit.22.000 in seconda.</p>	<p align="center">Articolo 28</p> <p>Distributori di carburante e tabacchi. (articolo modificato con delibera di C.C. n. 26 del 7/6/2011)</p> <p>1. - Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante il canone è commisurato all'intera superficie del suolo pubblico occupato, e non si tiene conto delle occupazioni del sottosuolo.</p> <p>2. - Se il distributore è posto su area non pubblica, e tuttavia è occupata parte del sottosuolo pubblico, il canone è commisurato alla sola superficie del sottosuolo pubblico occupato, fermo restando il canone dovuto per le occupazioni con passi carrabili e con accessi a filo del manto stradale.</p> <p>3. - Per i distributori prospicienti su strade appartenenti a diverse categorie, il canone è commisurato in base alla tariffa della strada di categoria più elevata.</p>
	<p align="center">Articolo 29</p> <p>Durata dell'occupazione</p> <p>1. - Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone, ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.</p> <p>Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie , secondo la tariffa di cui all'art.25.</p>	<p align="center">Articolo 29</p> <p>Durata dell'occupazione (articolo modificato con delibera di C.C. n.26 del 7/6/2011)</p> <p>1. - Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone, ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.</p> <p>Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie , secondo la tariffa di cui agli allegati B - C.</p>
	<p align="center">Articolo 33</p> <p>Versamento per occupazione temporanea</p> <p>1. - Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in un' unica soluzione anticipata per tutto il periodo di durata dell'occupazione con le modalità previste nell'articolo 34 o anche con versamento diretto con contestuale rilascio di quietanza.</p>	<p align="center">Articolo 33</p> <p>Versamento per occupazione temporanea (articolo modificato con delibera di C.C. n. 26 del 7/6/2011)</p> <p>1.- Per le occupazioni temporanee il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone dovuto in un' unica</p>

	<p>2. - Per le occupazioni ricorrenti, di cui all'art.4, comma 7, il versamento va effettuato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare.</p> <p>Tuttavia, per le occupazioni di durata non inferiore ad un mese, su richiesta dell'interessato può essere effettuato mediante convenzione con tariffa ridotta del 50%.</p>	<p>soluzione anticipata per tutto il periodo di durata dell'occupazione.</p> <p>2. - Per le occupazioni ricorrenti, effettuate con sedie e tavolini, il rilascio della concessione è subordinato sia al pagamento del canone dovuto per l'anno per cui è richiesta l'occupazione che al saldo dei canoni dovuti per le occupazioni realizzate in periodi precedenti. L'onere della prova è a carico del richiedente la concessione.</p> <p>3.- L'importo delle occupazioni ricorrenti può essere rateizzato, su richiesta specifica del contribuente, con le modalità previste nell'articolo 34; Il rilascio della concessione è comunque subordinato al versamento della prima rata.</p> <p>4.- Per le occupazioni ricorrenti, effettuate con sedie e tavolini, il canone dovuto deve essere versato, ai sensi del comma 2 del presente articolo; nel caso ricorrano le condizioni previste dal comma 3, il numero delle rate è ridotto a tre, con versamento anticipato della prima rata, cui è subordinato il rilascio della concessione, e il saldo dell'ultima rata, coincidente con la data di cessazione dell'occupazione prevista nell'atto di concessione.</p> <p>Gli importi e le date di versamento delle rate saranno definiti nell'atto di convenzione a stipularsi e il mancato o tardivo versamento alle date prestabilite, sarà assoggettato a sanzione, secondo le norme stabilite all'art.37, comma 6, del regolamento vigente.</p>
	<p style="text-align: center;">Articolo 34</p> <p style="text-align: center;">Norme comuni per il versamento</p> <p>1. - Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale del Comune (o del concessionario), intestato " COMUNE DI MESAGNE VERSAMENTO CANONE (ANNUALE O TEMPORANEO)</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 34</p> <p style="text-align: center;">Norme comuni per il versamento (articolo modificato con delibera di C.C. n. 26 del 7/6/2011)</p> <p>1. - Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale del Comune o del concessionario,</p>

	<p>OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE - COSAP “, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore. E' ammesso il versamento con sistema informatizzato (bancomat e similari), su apposito conto del Comune (o del concessionario), domiciliato presso una Agenzia di Istituto di credito avente domicilio nel territorio del Comune.</p> <p>2. - Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (con scadenza al 31/01, 30/04, 31/07 e 31/10), qualora l' ammontare del canone sia superiore a lire 500.000.</p> <p>3. - Qualora il Comune o il concessionario provveda ad inviare preavvisi prestampati ai fini del pagamento annuale del canone, le relative spese postali sono a carico dell'utente.</p>	<p>2. - Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (con scadenza al 31/01, 30/04, 31/07 e 31/10), qualora l' ammontare del canone sia superiore a € 258,23.</p> <p>3. - Qualora il Comune o il concessionario provveda ad inviare preavvisi prestampati ai fini del pagamento annuale del canone, le relative spese postali sono a carico dell'utente.</p>
	<p style="text-align: center;">Articolo 37 Sanzioni</p> <p>1. - Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono unite con l' applicazione della sanzione amministrativa nella misura da lire 200.000 (€ 103,29) a lire 400.000 (€ 206,52), con l' osservanza delle disposizioni di cui al Capo I , Sezioni I e II della legge 24 novembre 1981 , n. 689 fatta eccezione di quanto stabilito nei successivi commi.</p> <p>2. - Alle occupazioni abusive si applica una indennità pari al canone maggiorato del 25% considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti e manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate al trentesimo giorno precedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.</p> <p>3. - l'occupante abusivo è soggetto inoltre alla sanzione amministrativa pecuniaria pari alla somma di cui al comma precedente.</p> <p>4. - In caso di occupazione abusiva realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al comma precedente, fermo restando che tutti sono obbligati in solido al</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 37 Sanzioni (articolo modificato con delibera di C.C. n. 26 del 7/6/2011)</p> <p>1. - Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con l' applicazione della sanzione amministrativa nella misura da lire € 103,29 a € 206,52, con l' osservanza delle disposizioni di cui al Capo I , Sezioni I e II della legge 24 novembre 1981 , n. 689 fatta eccezione di quanto stabilito nei successivi commi.</p> <p>2. - Alle occupazioni abusive si applica una indennità pari al canone maggiorato del 25% considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti e manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate al trentesimo giorno precedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.</p> <p>3. - l'occupante abusivo è soggetto inoltre alla sanzione amministrativa pecuniaria pari alla somma di cui al comma precedente.</p> <p>4. - In caso di occupazione abusiva</p>

	<p>pagamento dell'indennità.</p> <p>5. - L'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo non pregiudica l'irrogazione di quelle dell'art. 20, commi 4 e 5 del Nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285.</p> <p>6. - Per i versamenti effettuati con oltre trenta giorni di ritardo rispetto a quello stabilito dalla legge o da una norma regolamentare, si applica una maggiorazione pari al 30%del canone dovuto.</p> <p>7. - Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono applicate anche nel caso in cui sia irrogata la sanzione della sospensione dell'attività, prevista dalle vigenti disposizioni.</p>	<p>realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al comma precedente, fermo restando che tutti sono obbligati in solido al pagamento dell'indennità.</p> <p>5. - L'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo non pregiudica l'irrogazione di quelle dell'art. 20, commi 4 e 5 del Nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285.</p> <p>6. - Per l'omesso, parziale, tardivo versamento, è dovuta una penalità pari al 10% dell'ammontare del canone omesso o versato tardivamente che decorre dal trentunesimo giorno fino al sessantesimo giorno rispetto alla scadenza stabilita dalla legge o da una norma regolamentare, successivamente, è dovuta una penalità pari 20% dell'ammontare del canone omesso o versato tardivamente</p> <p>7. - Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono applicate anche nel caso in cui sia irrogata la sanzione della sospensione dell'attività, prevista dalle vigenti disposizioni.</p>
	<p style="text-align: center;">Articolo 40</p> <p style="text-align: center;">Disposizioni transitorie</p> <p>Il contratto in corso con la ..MONDELLI DEL MONTE s..r.l.,... per l'accertamento e la riscossione della tassa occupazione ed aree pubbliche - TOSAP spiega i suoi effetti fino alla naturale scadenza, prevista in data...31.12.2003 anche per la gestione del canone di concessione, di cui al presente Regolamento, fatta salva la revisione delle condizioni contrattuali da concordare.</p> <p>2. - L' accertamento e la riscossione della tassa comunale per l' occupazione di spazi ed aree pubbliche - TOSAP, i cui presupposti si sono verificati anteriormente al 1° gennaio 1999, continuano ad essere gestiti anche successivamente a tale data dall'attuale concessionario alle stesse condizioni contrattuali, fatta salva la facoltà di recesso.</p> <p>3. - il canone di concessione, dovuto per le occupazioni permanenti, che alla data del 1° gennaio 1999 risultavano realizzate con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 40</p> <p style="text-align: center;">Disposizioni transitorie (Articolo abrogato con delibera di C.C. n.26 del 7/6/2011)</p>

	<p>manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, è determinato forfetariamente come da articolo 63, comma 2, lettera f), del decreto legislativo n.446 del 1997, prendendo a base il numero degli utenti alla data medesima.</p> <p>4. - Le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate entro il 31 dicembre 1998, con validità temporale anche successiva, se non contrastanti con le norme del presente Regolamento, sono rinnovate con il semplice pagamento del canone risultante dall'applicazione della nuova tariffa.</p>	
--	--	--